

Ai gentili clienti
Loro sedi

Sgravi fiscali per i lavoratori detenuti: dal 01.01.2016 cambiano le regole sulla fruizione dell'agevolazione

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con il **provvedimento n. 153321 del 27.11.2015** l'Agenzia delle Entrate ha fornito le **istruzioni relative alla fruizione delle agevolazioni sull'assunzione di dipendenti detenuti, internati**. Si ricorda che l'Agevolazione consiste nella concessione di un **credito d'imposta di 520 euro** al mese per le ipotesi anzidette (a decorrere dal 2014, in precedenza la misura era pari a 700 euro), mentre il credito viene **ridotto a 300 euro mensili per i lavoratori in semilibertà o provenienti da detenzione**. Il credito viene riconosciuto nelle stesse misure anche nei confronti dei **soggetti che formano i detenuti ai fini lavorativi**. Con riferimento all'utilizzazione del credito d'imposta il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che **il credito deve essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, con decorrenza a partire dal 01.01.2016**. A decorrere dalla stessa data viene **soppresso il precedente codice tributo "6741"** e, nel caso in cui **i crediti maturati fino alla data del 31.12.2015 non siano stati fruiti per intero**, viene concessa la loro utilizzazione a partire dal 2016. Con la **risoluzione n. 102 del 30.11.2015** l'Agenzia delle Entrate ha annunciato l'istituzione di un **nuovo codice tributo ("6858")** con cui effettuare le compensazioni.

Premessa

L'Agenzia delle Entrate, con il **provvedimento protocollo n. 153321 del 27.11.2015** e con la **risoluzione n. 102 del 30.11.2015**, ha fornito alcune **indicazioni relativamente all'utilizzo del credito d'imposta per l'assunzione di dipendenti detenuti, internati o in semilibertà** (ed alle imprese che formano tali lavoratori). L'agevolazione (particolarmente appetibile, considerato che consiste in un credito d'imposta fino a 520 euro mensili) **potrà essere utilizzata in compensazione dal datore di lavoro tramite modello F24 a partire dal prossimo 01.01.2016**.

Si deve segnalare, al riguardo, che sono state modificate le modalità tecniche con cui effettuare la compensazione: **a decorrere dal 01.01.2016 viene soppresso il codice tributo "6741",** ma verrà in ogni caso **garantita la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti maturati fino alla data del 31.12.2015 e non fruiti per intero.** Con raccomandazione n. 102 del 30.11.2015, infatti, è stato **indicato il nuovo codice tributo "6858" con cui effettuare la compensazione del credito a partire dal 2016.**

A chi spetta l'agevolazione

Secondo quanto previsto dalle disposizioni attualmente in vigore, alle **imprese che assumono**, per un periodo non inferiore a 30 giorni, **lavoratori detenuti o internati** (anche ammessi al lavoro all'esterno) è concesso un **credito di imposta** per ogni lavoratore assunto, e nei limiti del costo per esso sostenuto, nella misura di **euro 520 mensili** (700 nel 2013), in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate.

L'agevolazione viene riconosciuta anche nel caso in cui **le imprese assumano** per un periodo non inferiore a trenta giorni, **lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi.** In questo caso viene concesso un **credito di imposta per ogni lavoratore assunto**, e nei limiti del costo per esso sostenuto, nella misura di **euro 300 mensili** (350 nel 2013), in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate.

Per i lavoratori assunti con **contratto di lavoro a tempo parziale**, il credito d'imposta spetta **in misura proporzionale** alle ore prestate.

Il credito d'imposta spetta per i medesimi importi previsti per ciascuna tipologia di assunzioni alle imprese che:

- **svolgono attività di formazione** nei confronti di **detenuti o internati**, anche ammessi al lavoro all'esterno o di detenuti o internati ammessi alla semilibertà, **a condizione che detta attività comporti**, al termine del periodo di formazione, **l'immediata assunzione dei detenuti o internati formati per un periodo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione**, per il quale hanno fruito del beneficio;
- svolgono **attività di formazione mirata a fornire professionalità ai detenuti o agli internati** da impiegare in **attività lavorative gestite in proprio dall'Amministrazione penitenziaria.**

OSSERVA

Non si applicano le agevolazioni alle imprese che hanno **stipulato convenzioni con enti locali**

aventi per oggetto attività formativa.

AGEVOLAZIONE FISCALE	
Lavoro	
Ipotesi	Agevolazione
Assunzione di lavoratori detenuti o internati	500 euro al mese
Lavoratori semiliberi provenienti da detenzione e internati semiliberi	300 euro al mese
Contratto di lavoro a tempo parziale (nelle ipotesi di cui sopra)	Ridotto in proporzione
Formazione	
Ipotesi	Agevolazione
Attività di formazione nei confronti di detenuti o internati con assunzione per periodo pari ad almeno il triplo del periodo di formazione	500 euro al mese
Attività di formazione nei confronti di lavoratori semiliberi provenienti da detenzione e internati semiliberi con assunzione per periodo pari ad almeno il triplo del periodo di formazione	300 euro al mese
Attività di formazione mirata a fornire professionalità ai detenuti o agli internati da impiegare in attività lavorative gestite in proprio dall'Amministrazione penitenziaria	500 euro al mese

Condizioni e durata dell'incentivo

Le agevolazioni in parola spettano a condizione che **i soggetti beneficiari assumano** i detenuti o gli internati, anche ammessi al lavoro esterno, ovvero alla semilibertà, **con contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a trenta giorni**, garantendo il **livello retributivo previsto dai contratti collettivi**. Potranno fruire delle agevolazioni le imprese che **hanno stipulato apposita convenzione con la Direzione dell'Istituto penitenziario ove sono ristretti i lavoratori assunti**.

Il credito d'imposta **spetta per tutta la durata del rapporto di lavoro e per i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto** (per i detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno), a condizione che **l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di semilibertà o ammesso al lavoro all'esterno**.

Nel caso di **detenuti ed internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno**, il credito di imposta spetta per un periodo di **ventiquattro mesi successivo alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto**, a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato **mentre il soggetto era ristretto**.

DURATA AGEVOLAZIONE FISCALE	
Durata del rapporto	
Ipotesi	Durata
Detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno	Durante il periodo di detenzione
	Fino ai 18 mesi successivi alla detenzione
Detenuti e internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno	Durante il periodo di detenzione
	Per i 24 mesi successivi alla detenzione

Ulteriori agevolazioni di carattere contributivo

Secondo quanto previsto dal decreto n. 148/2014, **le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale** dovute dai soggetti beneficiari relativamente alla retribuzione corrisposta ai detenuti o internati, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e ai condannati ed internati ammessi al lavoro all'esterno, **sono ridotte nella misura del 95%.**

Gli sgravi si applicano anche per i **diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo** del lavoratore assunto **per i detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno**, a condizione che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era ammesso alla semilibertà o al lavoro all'esterno. Specularmente, nel caso di **detenuti ed internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno**, **gli sgravi contributivi si applicano per un periodo di ventiquattro mesi** successivo alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto, a condizione che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era ristretto.

AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA	
Sgravio contributivo del 95%	
Ipotesi	Durata
Detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno	Durante il periodo di detenzione
	Fino ai 18 mesi successivi alla detenzione
Detenuti e internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno	Durante il periodo di detenzione
	Per i 24 mesi successivi alla detenzione

OSSERVA

Essendo l'agevolazione collegata alla retribuzione del dipendente, **lo sgravio viene concesso** (come può essere facilmente dedotto) **solo per le assunzioni e non per il periodo di formazione** (l'agevolazione potrà essere applicata all'assunzione successiva alla fase di formazione).

La procedura

I soggetti che desiderano fruire del credito di imposta devono **presentare entro il 31.10 dell'anno precedente** a quello per cui si chiede la fruizione del beneficio, **un'istanza presso l'istituto penitenziario** con il quale è stata stipulata la **convenzione necessaria per accedere al beneficio**.

L'istanza deve contenere:

- **la generalità lavoratori interessati dall'assunzione** (per le categorie ammesse, vedi sopra);
- **l'ammontare del credito d'imposta che intendono fruire per l'anno successivo**.

OSSERVA

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria **determinerà l'importo massimo dell'agevolazione complessivamente spettante a ciascun soggetto beneficiario** per l'anno successivo **dandone tempestiva comunicazione agli interessati**.

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta di cui trattasi:

- **non concorre** alla formazione della **base imponibile** IRPEF, IRES ed IRAP;
- **è utilizzabile esclusivamente in compensazione** con altri tributi e contributi;
- **deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di imposta in riferimento al quale è concesso;
- **è cumulabile con altri benefici** (tra cui si ricorda lo sgravio contributivo della legge n. 190/2014) in misura comunque **non superiore al costo sostenuto per il lavoratore assunto o per la sua formazione**;
- **concorre alla formazione del limite annuale di euro 250.000 per i crediti d'imposta**.

A decorrere dall'anno in corso, l'utilizzo **in compensazione** del credito d'imposta deve avvenire obbligatoriamente tramite la presentazione **del modello F24** attraverso i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, secondo quanto stabilito dal **provvedimento** dell'Agenzia delle Entrate **n. 153321 del 27.11.2015** e dalla **risoluzione n. 102 del 30.11.2015**.

Con riferimento all'utilizzo del credito d'imposta, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che **a partire dal 01.01.2016 viene soppresso il codice tributo "6741" e viene istituito il nuovo codice tributo "6858"**.

Codice "6858":

"Credito d'imposta - Agevolazione concessa alle imprese che assumono detenuti o svolgono attività"

formative nei confronti dei detenuti - Decreto interministeriale 24 luglio 2014, n. 148"

Viene, inoltre, stabilito che i **crediti d'imposta maturati fino al 31 dicembre 2015, non ancora interamente utilizzati in compensazione**, sono **fruiti dalle imprese**, a decorrere **dal 1° gennaio 2016, nei limiti dell'importo residuo risultante dalla differenza tra i crediti comunicati all'Agenzia delle entrate dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia e l'ammontare dei crediti fruiti in compensazione** utilizzando il codice tributo 6741, rilevati dall'Agenzia delle entrate attraverso i modelli F24 presentati successivamente alle comunicazioni del citato Dipartimento.

Si segnala che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione **"Erario"**, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna **"importi a credito compensati"**, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna **"importi a debito versati"**. Il campo "anno di riferimento", è valorizzato con l'anno per il quale è concesso il credito, nel formato "AAAA".

Per l'anno in corso si dovrà quindi fare attenzione a quanto segue:

- per **l'utilizzo in compensazione dei crediti fino al prossimo 31.12.2015**, i datori di lavoro dovranno prestare attenzione ad **utilizzare il "vecchio" codice tributo "6741"**. Il codice "6858" sarà disponibile solo a partire dal 01.01.2016;
- **nel caso in cui fino al 31.12.2015 siano rilevabili crediti d'imposta non utilizzati** (in tutto o in parte), **il datore di lavoro potrà beneficiarne nel 2016 utilizzando il nuovo codice tributo** (scomputando la parte già utilizzata con il precedente codice tributo).

SCHEMA RIEPILOGATIVO	
Ipotesi agevolate	
Ipotesi	Agevolazione
Assunzione di lavoratori detenuti o internati	500 euro al mese
Lavoratori semiliberi provenienti da detenzione e internati semiliberi	300 euro al mese
Contratto di lavoro a tempo parziale (nelle ipotesi di cui sopra)	Ridotto in proporzione
Attività di formazione nei confronti di detenuti o internati con assunzione per periodo pari ad almeno il triplo del periodo di formazione	500 euro al mese
Attività di formazione nei confronti di lavoratori semiliberi provenienti da detenzione e internati semiliberi con assunzione per periodo pari ad almeno il triplo del periodo di formazione	300 euro al mese
Attività di formazione mirata a fornire professionalità ai detenuti o agli	500 euro al mese

internati da impiegare in attività lavorative gestite in proprio dall'Amministrazione penitenziaria	
Durata del rapporto	
Ipotesi	Durata
Detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno	Durante il periodo di detenzione Fino ai 18 mesi successivi alla detenzione
Detenuti e internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno	Durante il periodo di detenzione Per i 24 mesi successivi alla detenzione
Sgravio contributivo del 95% sulle assunzioni	
Ipotesi	Durata
Detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno	Durante il periodo di detenzione Fino ai 18 mesi successivi alla detenzione
Detenuti e internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno	Durante il periodo di detenzione Per i 24 mesi successivi alla detenzione

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO